Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta *"Isola dell'Asinara"*

Allegato B1 alla Convenzione fra l'Ente Foreste della Sardegna, e l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara

PIANO OPERATIVO PER L'ERADICAZIONE DELL'IBRIDO DI CINGHIALE TRAMITE CATTURA

Art. 1 – Finalità

Il presente Piano operativo (di seguito indicato Piano) disciplina le operazioni intese all'eradicazione, nell'arco del triennio 2013 – 2015, della specie cinghiale x maiale effettuate tramite cattura, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.n. 394/1991 (*Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso. Le operazioni di cui al precedente paragrafo hanno lo scopo di ristabilire gli equilibri ecologici e salvaguardare l'ecosistema naturale, nel rispetto delle esigenze di tutela, conservazione e fruizione del territorio).*

Le operazioni di cui al precedente paragrafo hanno lo scopo di ristabilire gli equilibri ecologici e salvaguardare l'ecosistema naturale, nel rispetto delle esigenze di tutela, conservazione e fruizione del territorio.

Il presente documento integra e dettaglia le attività già individuate nelle Linee guida per la cattura del cinghiale x maiale presente sull'Asinara, approvate dal MATTM e dall'ISPRA, e fornisce indicazioni operative per l'attività di gestione faunistica di pubblica utilità.

Art. 2 – Sorveglianza

La sorveglianza e la vigilanza sul regolare svolgimento delle operazioni di cattura, di stabulazione ed allontanamento dall'Isola Asinara vengono assicurate dal personale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale e dalla ASL Servizi Veterinari coadiuvate dal personale dell'Ente Parco.

Il personale di cui al comma precedente oltre a vigilare e sorvegliare, ha il compito di partecipare attivamente secondo le proprie competenze e secondo quanto indicato nelle Linee guida.

Art. 3 – Gestione delle attività di cattura ed allontanamento

L'Ente Parco individua tra il suo organico un soggetto, di seguito chiamato Responsabile, incaricato di coordinare sia le operazioni di cattura sia i soggetti coinvolti nelle stesse.

Il Responsabile rende operative le linee guida e il presente Piano elaborati dal tavolo tecnico costituito dagli esperti delle diverse Amministrazioni Pubbliche che hanno competenze specifiche sulla materia.

Art. 4 – Modalità di prelievo

Il personale incaricato di effettuare le catture dovrà rigorosamente attenersi ai criteri stabiliti e contenuti nelle Linee guida e secondo le modalità stabilite negli articoli successivi.

Art. 5 – Disposizioni e interventi speciali ed urgenti

Per particolari esigenze scientifiche, gestionali, sanitarie e di pubblica sicurezza, il Direttore, può in via provvisoria sentito il parere del Tavolo Tecnico autorizzare interventi speciali e urgenti motivati da specifici provvedimenti che implichino modalità diverse da quelle previste nelle Linee guida e nel protocollo operativo.

Art. 6 – Trattamento, destinazione e commercializzazione dei capi oggetto di prelievo

I capi catturati dovranno essere sottoposti alle procedure indicate nelle Linee guida, dalla normativa vigente e dal presente Piano. Il Responsabile provvede affinché queste vengano attuate dagli operatori.
I prelievi dei campioni, sugli animali catturati e movimentati in vita allo stabilimento di macellazione, vengono effettuati dal veterinario ASL competente presso lo stabilimento di macellazione, precedentemente individuato tramite procedura pubblica di gara. In caso di necessità i veterinari dell'Istituto Zooprofilattico, potranno in accordo con il Servizio Veterinario ASL competente, provvedere a prelievi mirati di campioni biologici.
Per i capi catturati gli addetti alla cattura sono tenuti a:

- ✓ compilare una scheda con la descrizione delle caratteristiche morfologiche dell'animale e della zona dove è avvenuta la cattura,
- ✓ aggiornare giornalmente il registro generale di cattura,
- ✓ consegnare settimanalmente al Responsabile le schede di cattura.

Il Parco può prevedere la donazione di parte dei capi macellati a istituti caritatevoli, accollandosi nel caso le spese di trasporto fino al macello e di macellazione.

Art. 7 – Unità di cattura

Le catture vengono effettuate tramite apposite trappole denominate, ai fini del presente regolamento, unità di cattura.
Per unità di cattura si intende una trappola permanente o temporanea, di cattura singola o collettiva, di norma dotata di schermatura parziale o totale.
Le unità di cattura sono realizzate secondo le modalità previste dalle Linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette – Quaderni di Conservazione della Natura n. 34 elaborato dal MATTM ed ISPRA.
Le unità di cattura sono sottoposte a collaudo tecnico per la verifica della idoneità alla cattura.
Ogni unità di cattura è registrata in apposito elenco e contrassegnata mediante affissione di una targa contenente un numero di identificazione, scopo dell'impiego e sanzioni in caso di sabotaggi.
La gestione delle gabbie di cattura è affidata, secondo quanto indicato dalle Linee guida, agli operatori di cattura.

Art. 8 – Modalità di cattura e trasporto

Il Responsabile sentito il parere del Tavolo tecnico individua le aree di posizionamento delle unità di cattura tenendo conto delle zone di maggior frequentazione dei suidi, delle priorità di intervento legate alle esigenze di protezione dei vari ecosistemi e di maggior presenza dei visitatori del Parco.
Del posizionamento e dell'attivazione verrà data tempestiva comunicazione al CFVA con relativa cartografia allegata e coordinate geografiche.
Il controllo giornaliero delle unità di cattura avverrà all'inizio del turno di lavoro del personale incaricato, mentre la pasturazione delle gabbie o dei chiusini, dove necessario, sarà fatta nelle ore pomeridiane con il contemporaneo controllo della funzionalità delle gabbie.
Gli ibridi catturati verranno trasferiti dall'unità di cattura a quella di trasporto. L'unità di trasporto sarà quindi caricata, da almeno due persone tra quelle autorizzate alle attività di cattura, sugli appositi mezzi e condotta nel minor tempo possibile allo stabulario. Per il trasferimento dell'animale catturato nello stabulario l'unità di trasporto sarà posta a terra di fronte all'apposito ingresso e attraverso un sistema combinato di apertura sarà consentito il transito dell'animale nell'area dedicata senza rischio per gli operatori.
Per tutto il periodo di permanenza nel recinto di stabulazione, preventivamente controllato dai servizi veterinari della ASL competente, gli animali verranno mantenuti nelle normali condizioni igienico sanitarie e verranno alimentati regolarmente dal personale addetto alla loro gestione.
Nel caso di cattura di animali diversi dagli ibridi di cinghiale, gli operatori dopo aver avvisato il Responsabile e il CFVA, documentano la cattura con la compilazione della scheda di cattura e provvedono alla immediata liberazione dell'intruso.
Nel caso in cui il suide catturato venga trovato morto l'operatore provvede a segnalarlo al Responsabile e al CFVA, il Responsabile a sua volta ne darà comunicazione al medico veterinario ASL. Per lo smaltimento della carcassa si provvederà nei modi consentiti dalla legislazione vigente.
La procedura di carico dei suidi sui mezzi di trasporto, aventi le necessarie caratteristiche previste dalla leggi per il benessere animale, per l'allontanamento dall'Asinara, avverrà con tutti gli accorgimenti e le modalità necessarie per il regolare svolgimento delle operazioni.
Alle operazioni supervisionano il Responsabile, il CFVA e il veterinario Asl.

Art. 9 – Norme comportamentali generali

Gli operatori devono attenersi al presente Regolamento, alle Linee guida e ad altre eventuali disposizioni concordate dal Tavolo tecnico.
Collaborare, per quanto di competenza, con tutti i soggetti che partecipano all'attuazione delle Linee guida al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficacia delle operazioni.
Osservare un comportamento non lesivo dell'immagine dell'Ente Parco.
Partecipare, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, alle attività di aggiornamento o verifica indette dal Responsabile.

Art. 10 – Norme comportamentali specifiche per gli operatori

Gli operatori addetti alla cattura e gestione degli ibridi sono direttamente responsabili del funzionamento, della manutenzione e dell'integrità delle unità di cattura. Devono provvedere alla

alimentazione e alla cura degli animali catturati. Devono tenere ed aggiornare tempestivamente il registro generale di cattura e le schede di cattura e se possibile saranno dotati di attrezzatura fotografica per documentare visivamente gli animali catturati.

I componenti del tavolo tecnico:

Parco Nazionale dell'Asinara _____

Provincia di Sassari _____

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna _____

Ente Foreste della Sardegna _____

Servizi Veterinari ASL n° 1 di Sassari _____

Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio _____

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna _____